



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

ORDINANZA N. 40 del 11-04-2024

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI COMUNALI PER L'EFFETTUAZIONE DI TRATTAMENTI ERBICIDI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E LL.PP.

PREMESSO che ai fini del decoro si rende necessario eseguire un trattamento erbicida nei vialetti interni dei cimiteri comunali di via Carpaneda e di via Rivella;

VISTA la DGR 1082 del 30/07/2019 avente per oggetto "Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e dei requisiti minimi aggiornati di Proposta di regolamentazione comunale/intercomunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'usosostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), e delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018";

la lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabile in conformità del PAN revisione del 16/04/2019;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con nota del 07/04/2017 prot. 14132 ha dichiarato che le aree cimiteriali e quelle archeologiche sono escluse dalla revoca summenzionata;

che l'intervento è stato programmato dalla ditta incaricata "L'Orsa Maggiore Società cooperativa Sociale" con sede a Malo via Vergan n. 16, per il giorno 17 maggio c.a., giusta nota prot. n. 8384 del 11/04/2024;

che i prodotti utilizzati saranno:

- CHIKARA 25 WG;
- TAIFUN MK CL;
- VYRER

che qualora il tempo di rientro non sia riportato in etichetta lo stesso viene prudenzialmente fissato in almeno 48 ore;

che il punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con D.M. 22/01/2014 dispone che è fatto "obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di

accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore";

che al fine di salvaguardare la sicurezza ed incolumità degli utenti e garantire il corretto svolgimento degli interventi programmati, necessita per l'effettuazione di trattamenti erbicidi, interdire l'ingresso del pubblico e del personale delle imprese di onoranze funebri nelle aree cimiteriali comunali dalle ore 06:00 di mercoledì 17 aprile c.a. alle ore 06:00 di sabato 20 aprile 2024;

- VISTO** il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con D.M. 22/01/2014 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
- VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- VISTO** il testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n° 267/2000;
- ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, l'interdizione dell'accesso del pubblico e del personale delle imprese di onoranze funebri, nelle aree cimiteriali comunali di via Carpaneda e di via Rivella **dalle ore 06:00 di mercoledì 17 aprile alle ore 06:00 di sabato 20 aprile 2024** o comunque per il tempo necessario a concludere in sicurezza, lo svolgimento dei lavori di diserbo in tutte le aree cimiteriali comunali.

PRESCRIVE

Che l'Ufficio Tecnico LL.PP. provveda alla collocazione in corrispondenza degli accessi cimiteriali, di idonei avvisi con la seguente dicitura:

*"per trattamenti erbicidi l'area cimiteriale rimarrà chiusa al pubblico ed alle imprese di onoranze funebri dalle ore 06:00 del 17/04/2024 alle ore 06:00 del 20/04/2024.
prodotti impiegati: Chikara 25 WG – Taifun MK CL - Vyrrer";*

AUTORIZZA

L'accesso alle aree cimiteriali, per lo svolgimento in sicurezza dei trattamenti, al solo personale esterno, servizio operai, dell'Area Territorio e Lavori Pubblici del Comune ed a quello della ditta incaricata "L'Orsa Maggiore Società cooperativa Sociale";

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della L. 241/90 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. n. 1034/1971) o in via alternativa ricorso straordinario al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA nel termine di 120 giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

L'Amministrazione Comunale di Creazzo, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti avvisi.

Il presente atto amministrativo potrà essere sospeso, revocato o modificato per motivi di interesse

pubblico o comunque di sicurezza pubblica;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare i contenuti della presente ordinanza che sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Copia del presente provvedimento venga trasmessa:

- Mezzo PEC all'Unione Comuni Terre del Retrone via Risorgimento
- Mezzo PEC alla ditta L'Orsa Maggiore Società cooperativa Sociale" con sede a Malo via Vergan 16, incaricata dei trattamenti;
- All'Ufficio Segreteria – SEDE;
- All'Ufficio Tecnico Settore Servizi – SEDE;

Dalla Residenza Municipale, lì 11 aprile 2024

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, sig. Montagna Patrick esprime per il presente provvedimento parere tecnico favorevole.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DI AREA
F.to Testolin Andrea

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 40 del 11-04-2024

**Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI COMUNALI PER
L'EFFETTUAZIONE DI TRATTAMENTI ERBICIDI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al _____ con numero di registrazione all'albo pretorio .

CREAZZO li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
